

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2335

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ENZO BIANCO

Nuova ripartizione del corpo elettorale in sezioni
e altre disposizioni in materia elettorale

Presentata il 13 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge prende in considerazione alcuni aspetti ritenuti fondamentali in materia di elettorato passivo e si pone alcuni obiettivi chiari per facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini.

In particolare, sono state individuate tre azioni mirate:

1) aumentare il numero delle sezioni elettorali che fu drasticamente diminuito negli anni passati per contenere la spesa e per rientrare all'interno dei parametri di Maastrich. Un aumento medio del 15 per cento delle attuali sezioni — anche a parere dei tecnici del settore — dovrebbe consentire di risolvere il problema. È evidente che questo aumento deve essere calato all'interno delle singole città in modo progressivo. Le città di maggiori dimensioni dovrebbero vedere un aumento più mar-

cato, mentre nei piccoli comuni questo aumento potrebbe essere più contenuto;

2) prevedere una distribuzione omogenea dei cittadini rispetto alle sezioni. Tale distribuzione dovrebbe stabilire in una cifra compresa, di norma, fra 500 e 1.000 persone il limite degli aventi diritto assegnati ad un singolo seggio. Questa proposta di legge si preoccupa anche di stabilire sezioni con un numero ridotto di persone assegnate qualora ricorrano particolari condizioni geo-territoriali;

3) investire nella formazione dei presidenti di seggio così da poter contare su di un personale sempre maggiormente qualificato in grado di affrontare con professionalità e preparazione adeguate i normali problemi procedurali e sostanziali che si presentano durante le operazioni di

voto e di spoglio delle schede. Questo in particolare, viste le esperienze del passato, sembra essere uno dei temi cardine per risolvere *ab origine* i numerosi conflitti interpretativi che si creano nei seggi, causa di forti rallentamenti nelle operazioni di voto e di spoglio, e che potrebbero essere risolti aumentando la qualità professionale e la preparazione dei presidenti stessi.

Le osservazioni relative all'onere economico, riportate in seguito, evidenziano come l'intervento normativo non gravi in modo eccessivo sul bilancio dello Stato e come queste soluzioni siano facilmente praticabili anche dal punto di vista organizzativo.

Le tre azioni sopra indicate possono poi essere ulteriormente rafforzate con altre proposte complementari, quali l'allungamento dei tempi di votazione fino alle ore 14 del lunedì seguente.

Questa scelta, che comunque comporta alcuni oneri oggettivi che devono essere considerati e che di seguito vengono esplicitati, potrebbe però avere il vantaggio di far crescere l'affluenza alle urne. Proprio per questo, agendo secondo principi di imparzialità ed uguaglianza in ossequio alla supremazia della democrazia popolare, sarebbe opportuno che una eventuale norma che portasse alle ore 14 del lunedì pomeriggio il termine di apertura dei seggi elettorali fosse estesa a tutte le tipologie di elezione, siano esse politiche, amministrative, europee o referendarie.

Venendo agli aspetti negativi legati a questa decisione, va subito premesso che gli oneri economici verrebbero ad essere elevati dagli emolumenti da riconoscere a tutti i componenti dei seggi per il giorno in più che passerebbero nel seggio e per i costi connessi al lavoro straordinario del personale dei comuni e degli uffici territoriali del Governo. Le scuole dovrebbero restare chiuse un giorno ulteriore con aggravii di spese logistiche (luce, riscaldamento, eccetera), di non utilizzo degli insegnanti, senza tener conto dei problemi oggettivi che una scelta siffatta arrechierebbe alle famiglie che sarebbero chiamate a gestire la giornata di assenza degli alunni in un giorno lavorativo.

Va poi anche osservato che attraverso questa scelta l'Italia diventerebbe una delle poche nazioni europee che prevedono due giornate elettorali.

In applicazione dell'articolo 1 della proposta di legge, dovrebbe addivenirsi ad un aumento del 15 per cento del numero delle sezioni elettorali a livello nazionale, pari a 9.040 seggi in più. L'ulteriore onere, a carico del bilancio dello Stato, derivante dall'attuazione della legge, potrebbe quantificarsi in circa 41 milioni di euro.

Tale somma si ottiene moltiplicando il numero di 9.040 seggi per 9.000.000, che costituisce la misura massima della spesa statale per ciascuna sezione, determinata limitatamente alle consultazioni esclusivamente a carico dello Stato.

Nei prossimi anni, analogo onere si produrrebbe, per l'erario, in caso di svolgimento di consultazioni referendarie e, nel 2004, in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

Con l'istituzione dei corsi di formazione ed aggiornamento per i presidenti di seggio, prevista dall'articolo 2 della proposta di legge, si può prevedere una maggiore spesa, per ogni consultazione elettorale a carattere generale, così determinata in linea di massima:

a) ipotizzando che la sede del corso sia il comune capoluogo di provincia, il rimborso delle spese di viaggio, valutabile mediamente in circa 21 euro a persona, spetterebbe a 42.980 presidenti di seggio (numero che corrisponde alle sezioni dei comuni italiani non capoluoghi di provincia), per una spesa totale di circa 888.306 euro;

b) ritenendo opportuno che a ciascun corso partecipino non più di 500 presidenti, si dovrebbero effettuare in tutto il territorio nazionale circa 170 corsi, aventi durata media stimata in quindici ore effettive, con una spesa per i docenti pari a 57.327 euro (170x15x15,49 euro di compenso orario = circa 39.251 euro + le spese di missione stimate in circa 18.076 euro);

c) per gli oneri puramente organizzativi, quali ad esempio quelli relativi all'affitto dei locali, appare necessario prevedere uno stanziamento di circa 516 euro a corso, per complessivi circa 87.798 euro.

Pertanto, la spesa totale per tutti i suddetti corsi potrebbe attestarsi intorno a 1.033.000 euro all'anno, ipotizzando un solo ciclo generale annuale di elezioni.

Qualora, tuttavia, si procedesse all'aumento del 15 per cento del numero delle sezioni elettorali, come previsto dall'articolo 1 della proposta di legge, i costi lieviterebbero proporzionalmente, arrivando a circa 1.188.000 euro annui.

Per ciò che concerne l'articolo 3 della proposta di legge, si evidenzia che la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Quanto, infine, alla comunicazione informatizzata dei dati elettorali, prevista dall'articolo 4, risulta estremamente difficile addivenire ad una circostanziata previsione delle spese a carico dell'erario prima che sia redatto il progetto di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Al momento, pertanto, non si può che procedere ad una stima del tutto approssimata del prevedibile costo totale della suddetta informatizzazione che potrebbe aggirarsi — tenuto conto che sono attualmente circa 25.000 gli edifici sede di seggio — intorno ai 180.700.000 euro, necessari per le seguenti attività: acquisto di *hardware*, collegamenti in rete, realizzazione ed installazione del *software* applicativo, produzione di materiale di autoistruzione, effettuazione di corsi gestionali e stampa di manuali operativi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche alla ripartizione del corpo elettorale in sezioni).

1. L'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 55, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« ART. 34. - 1. Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.

2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.000, né inferiore a 500.

3. Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, possono essere costituite sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.

4. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni ».

2. Il comma 7 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

3. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inteso, altresì, a perseguire l'aumento del 15 per cento del numero delle sezioni elettorali a livello nazionale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati per l'anno 2002 in 41 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Nomina dei presidenti di seggio e relativo corso di formazione ed aggiornamento).

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie disciplinate da leggi dello Stato, la nomina dei presidenti di seggio è effettuata entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Successivamente, alla nomina di cui al comma 1, gli uffici territoriali del Governo, anche per il tramite dei comuni, organizzano dei corsi di formazione ed aggiornamento per i presidenti degli uffici elettorali di sezione, ai quali devono partecipare tutti coloro che sono stati nominati a tale carica.

3. I corsi di formazione ed aggiornamento per i presidenti di seggio si svolgono in data, o in date, fissate dal prefetto tra il ventesimo ed il terzo giorno antecedente la data della votazione. Ciascun corso è articolato, ove possibile, in due giornate e ha indirizzo sia teorico che pratico.

4. Ai partecipanti al corso di formazione ed aggiornamento è corrisposto, se residenti fuori dal comune sede del corso stesso, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

5. Nel giorno, o nei giorni, di frequenza del corso di formazione ed aggiornamento i partecipanti hanno diritto di assentarsi dal lavoro e tale periodo, è considerato, a tutti gli effetti di legge, come prestazione di lavoro ordinario.

6. La mancata partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento, salvo

giustificati e comprovati motivi, comporta l'immediata sostituzione del soggetto e la cancellazione definitiva dall'albo dei presidenti di seggio.

7. Ai docenti del corso di formazione ed aggiornamento è corrisposto un gettone di presenza, al netto delle ritenute di legge, pari a 15,49 euro per ogni ora effettiva di lezione e, se residenti fuori dal comune sede del corso stesso, il trattamento di missione nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato, oltre alle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.188.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

*(Segnalazione di gravi inadempienze
dei componenti gli uffici elettorali
di sezione).*

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, trasmettono, entro quindici giorni dalla conclusione delle rispettive operazioni, segnalazioni motivate dei nominativi dei presidenti di seggi e degli scrutatori che si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate al presidente della corte d'appello competente per le conseguenti cancellazioni definitive dall'albo dei presidenti di seggio, nonché al prefetto, affinché

provveda a comunicare, alle rispettive commissioni elettorali comunali, i nominativi degli scrutatori segnalati, che devono essere cancellati definitivamente dall'albo previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro il termine di cui al comma 2, la commissione elettorale comunale provvede alla cancellazione di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze».

ART. 4.

(Comunicazione informatizzata dei dati elettorali).

1. Il Ministero dell'interno provvede, in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, alla rilevazione e alla diffusione dei dati ufficiosi riferiti al numero dei votanti, anche parziale, e ai risultati degli scrutini.

2. Il Ministero dell'interno coordina, per i fini di cui al comma 1, le attività degli organi, degli enti e delle amministrazioni titolari di competenze elettorali e si avvale di idonee apparecchiature elettroniche che collegano in rete gli edifici sedi di uno o più seggi elettorali con gli uffici elettorali dei comuni, delle province, delle regioni, degli uffici territoriali del Governo e dello stesso Ministero dell'interno.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, su proposta del Ministro dell'interno, una commissione incaricata di redigere, entro tre mesi dalla sua istituzione, un progetto di informatizzazione delle comunicazioni elettorali che, anche con l'ausilio di società specializzate nel settore informatico, individui modalità e costi di attuazione, e

preveda l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche anche per altri servizi di comune e pubblico interesse. A tali fini la commissione è integrata con rappresentanti designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dall'Unione delle province d'Italia, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

4. Il Ministro dell'interno, sulla base del progetto elaborato dalla commissione di cui al comma 3 del presente articolo, adotta, con proprio decreto, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina le modalità di impianto e di utilizzo della rete di collegamento informatizzata, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 180.700.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

